Sentenza del 09/11/2021 n. 32596 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate notificò a F.V. l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2008, con il quale, rettificandone il reddito ai fini Irpef, rideterminò il debito fiscale del contribuente.

L'atto impositivo era scaturito da una verifica espletata da militari della GdF nei riguardi alla società Auto One srl unipersonale, società a ristretta base partecipativa, di cui si riteneva che il F. fosse socio di fatto unitamente ad altri quattro soci. A seguito dell'accertamento di maggiori ricavi conseguiti dalla società, e dunque di una maggiore imposta, al F. fu imputato un maggior reddito da partecipazione, nella quota del 20%.

Il contribuente, contestando la qualifica di socio di fatto, nonchè la legittimità ed il contenuto dell'accertamento, adì la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che con la sentenza n. 213/10/2015 dichiarò inammissibile il ricorso. La sentenza, impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, fu parzialmente riformata con la pronuncia n. 9687/15/2016, oggetto del presente ricorso. Il giudice regionale accolse il motivo d'appello avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, ma, entrando nel merito delle ragioni opposte dal contribuente, ritenne sussistente la società di fatto, apprezzando alcuni elementi acquisiti nel corso della verifica; prendendo atto delle sentenze favorevoli all'Amministrazione Finanziaria nei confronti della società per gli anni d'imposta 2006/2008 (n. 3745/01/2013, 4555/07/2014, 4556/07/2014 della medesima CTR campana), ancorchè non passate in giudicato, ritenne sufficienti quegli accertamenti processuali per riconoscere e quantificare il maggior reddito contestato al F.; quanto alla qualifica del contribuente come socio di fatto, affermò che, sebbene tale accertamento necessitasse del litisconsorzio con gli altri soci e con la società, il diverso stato processuale dei giudizi introdotti dagli altri soggetti, ritenuti soci di fatto, impediva la regolarizzazione del contraddittorio nel presente.

Il F. ha censurato la decisione, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate ha depositato tardivamente un "atto di costituzione" per l'eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

All'esito dell'udienza del 9 giugno 2021 la causa è stata discussa e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente deve rilevarsi che l'Agenzia delle Entrate ha resistito con un "atto di costituzione", non notificato e privo dell'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, con la sola finalità della partecipazione eventuale alla discussione in pubblica udienza. Va affermato che l'atto depositato, carente dei suoi requisiti essenziali, come previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., e peraltro neppure notificato, non è qualificabile come controricorso e l'intimato, pur in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass., 2014, n. 25735; 18/04/2019, n. 10813; da ultimo 18/02/2021, n. 4401).

Il contribuente ha censurato la sentenza:

con il primo motivo per violazione dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver fondato l'accertamento nei confronti del contribuente su pronunce non ancora definitive, senza invece tener conto di altre decisioni, che avevano escluso la partecipazione alla compagine societaria di altri soci di fatto;

con il secondo motivo per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato sollevata dal contribuente, relativa ad altre decisioni che si erano occupate della vicenda con riguardo a precedenti annualità;

con il terzo per violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso senza la preventiva costituzione del litisconsorzio necessario con gli altri soci e con la società di fatto, la cui esistenza era prospettata dall'Amministrazione finanziaria e contestata da parte del F..

Per ordine logico, trattandosi di questione che, qualora fondata, sarebbe assorbente rispetto alle altre ragioni, occorre esaminare il terzo motivo, con cui si denuncia la mancata integrazione del contraddittorio nei riguardi della società e degli altri soci. La priorità del motivo risulta evidente, atteso che la difesa del ricorrente contesta il presupposto della imputazione del maggior reddito, riconducibile alla sua partecipazione alla compagine sociale, circostanza che invece il F. nega.

Ebbene prospettandosi la necessità di accertare l'esistenza o meno di una società di fatto, è manifesta la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra coloro che sono stati indicati come soci della compagine sociale, ossia, oltre il F., anche D.R.A.R., D.A., D.S.P., D.S., nonchè la società medesima. Trattasi peraltro di questione rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, per la nullità di tutto il processo celebrato in violazione del litisconsorzio necessario.

Ebbene, nelle ipotesi in cui si contesti la configurabilità di una società di fatto, e comunque la partecipazione ad una società di fatto, questa Corte ha affermato che la controversia ai fini della pretesa tributaria comporta l'insorgenza del litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Si è in particolare avvertito che sussiste il litisconsorzio, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass., 25/06/2014, n. 14387; 27/09/2018, n. 23261; 3/10/2018, n. 24025).

Pertanto ogni controversia relativa alla stessa composizione del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. 12/03/2004, n. 5119).

Nel caso di specie la società risulta formalmente costituita come società a responsabilità limitata unipersonale, ma l'Amministrazione finanziaria, per taluni riscontri che assume siano stati raccolti in occasione della verifica, ritiene che ci si trovi di fronte ad una società di capitali a ristretta base partecipativa, collocando anche il F. tra i soci di fatto. La circostanza, al contrario contestata dal contribuente, impone pertanto una decisione sul punto.

La Commissione Regionale, pur avvertendo la necessità del litisconsorzio, ha ritenuto che nel caso concreto esso non fosse realizzabile per il diverso stato processuale in cui si trovavano i giudizi avviati dalla società e da coloro che pure l'Agenzia delle entrate ha ritenuto soci di fatto della medesima compagine sociale. Il ragionamento del giudice d'appello è manifestamente erroneo, confondendo le regole applicabili in tema di connessione tra processi, con quelle relative al litisconsorzio, che non può subire eccezioni dallo stato processuale dei giudizi intrapresi dagli altri litisconsorti (eventualmente anche essi nulli per mancato rispetto del litisconsorzio, salva la regola della definitività della decisione). In ogni caso le considerazioni del giudice d'appello sono anche ultronee rispetto alla fattispecie, poichè qui non si tratta di celebrare un unico giudizio per accertare la partecipazione di fatto alla compagine sociale dei singoli soggetti, ma di assicurare il contraddittorio completo di ogni singolo interessato, o controinteressato, al processo in cui va giudizialmente accertata la qualità di socio del F., apparentemente estraneo alla compagine sociale. Gli eventuali giudizi già instaurati da altri soggetti potrebbero avere rilievo nella vicenda solo qualora nei confronti di uno o più di essi ne fosse stata accertata, in via definitiva, l'esclusione, venendo meno la ragione della loro partecipazione litisconsortile. Pertanto, qualora intervenute eventuali definitive denunce di esclusione dalla compagine sociale di tutti o di parte di essi, il contraddittorio dovrà integrarsi solo nei confronti di coloro per i quali sia stata riconosciuta la qualità di socio di fatto, e comunque, se tutti esclusi, della sola società.

Il giudice regionale non ha fatto applicazione dei principi dispensati da questa Corte. La sentenza va dunque dichiarata nulla per violazione del litisconsorzio necessario, e rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli perchè, previa costituzione del contraddittorio con la società e gli eventuali altri partecipanti alla società di fatto (con l'eccezione già evidenziata), sia riesaminato il ricorso del contribuente. Il medesimo Collegio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo del ricorso del F.V.. Assorbiti i restanti. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza